



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € __,00
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE N. _____.

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA con sede legale in Bologna, via di Barbiano n.1/10 Codice Fiscale e P.IVA n.00302030374 (di seguito per brevità Istituto o IOR), nella persona _____, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Istituto medesimo;

E

La casa di cura/Ospedale privato _____, P.I. n. 000000000000000000, Registro delle Imprese n. _____ – CCIAA di _____ n. con sede legale a _____ via _____, rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a _____ (di seguito anche l'aggiudicatario).

PREMESSO

Che l'Azienda USL di Bologna a seguito della "procedura aperta per l'appalto per l'affidamento di servizi sanitari accessori all'erogazione di prestazioni chirurgiche in SSN dello IOR presso ospedale privato".

ha aggiudicato, con det. n. _____ del __/__/____, l'appalto in oggetto per un importo complessivo pari a € _____ iva esclusa CIG Quadro _____

⇒ Che con nota prot.n. _____ del ___/___/___ AUSL BO è stata inviata comunicazione di aggiudicazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:

1. il Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d'appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l'offerta economica presentata dalla Ditta;
5. le polizze di garanzia;

Si allegano al presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta, (bollo)
- l'offerta economica presentata dalla ditta, (ha già il bollo),
- il codice di comportamento aziendale (bollo in caso d'uso),
- il patto di integrità (bollo in caso d'uso),

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi sanitari accessori all'erogazione di prestazioni chirurgiche in SSN dello IOR presso ospedale privato.

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente ed ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a € _____.

ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata pari ad anni 2 (due), con Decorrenza dal _____ (quindi fino al _____) eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo biennale.

ARTICOLO 6. EMISSIONE ORDINI

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, lo IOR deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronico.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ARTICOLO 7. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si indica/no il/i codice/i CIG relativo/i al presente contratto: **CIG Quadro**

ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.127 del 30 maggio 2018, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 9. PATTO DI INTEGRITA'

La violazione da parte dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può

comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto.
Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 10. SPESE DI CONTRATTO

Le spese di bollo e di registro e quante altre eventualmente necessarie relative al presente atto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto, saranno anticipate dallo IOR giusta autorizzazione dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bologna Ufficio territoriale di Bologna 2 prot. n° 139398/2013, per un totale di n. ___ marche da bollo del valore di 16 € cadauna.

L'aggiudicatario si impegna a rimborsare le spese di Bollo allo IOR la somma di € _____

Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 11. TRATTAMENTO DEI DATI - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Istituto Ortopedico Rizzoli.

L'Istituto Ortopedico Rizzoli, in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, L'aggiudicatario _____ quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente accordo (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

In particolare il Responsabile del trattamento è tenuto:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;

- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente accordo e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach, a tal proposito si invita a prendere visione delle istruzioni operative per la gestione di un data breach, di cui alla deliberazione IOR n.123 del 24/04/2019, disponibile sul sito dell'Istituto Ortopedico Rizzoli alla voce "Procedura di segnalazione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) (delib. n.123 del 24 aprile 2019)";

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente accordo .

ARTICOLO 12 RCT – RESPONSABILITA' SANITARIA

L'Istituto Ortopedico Rizzoli dichiara che la "Responsabilità civile verso terzi" per danni a persone e cose delle quali sia tenuta a rispondere é garantita per il tramite del "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 2019/2013 e dalla L.R. n. 13/2012 e sue modifiche.

L'Aggiudicatario _____, per contro, garantisce con propria polizza RCT n....., la copertura di eventuali danni provocati a terzi per cause dipendenti dalla propria struttura o dal proprio personale nell'esecuzione dell'attività di cui al presente accordo, ad esclusione dell'ipotesi di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 13. FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra lo IOR e l'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna

ARTICOLO 14. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentare garanzia definitiva ai sensi dell'art 103 d.lgs 50/2019 sottoforma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli del valore di € _____ pari al 10% dell'importo aggiudicato I.V.A. ESCLUSA da inviare al Servizio Unico Metropolitano Economato provveditorato.economato@pec.ior.it.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria la stessa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al DM dello sviluppo economico 19/01/2018 n.31 (GU 10/04/2018 n. 83)

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 cc comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dello IOR.

La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento.

Alla Garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7, per la garanzia provvisoria.

Il presente contratto si compone di pagine e di allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Per L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Per L'Aggiudicatario
Il Legale Rappresentante

Dott.

